



DETERMINAZIONE U.O.C. ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE n.25 del 04/08/2021

OGGETTO: dimissioni volontarie per pensione anticipata in regime di cumulo ex L.232 dell'11.12.2016 del dott. Lorenzo Panella, Dirigente Medico di Medicina Fisica e Riabilitazione con incarico di Struttura Complessa.

IL DIRETTORE U.O.C. ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Premesso che, con lettera del 01/10/2020, protocollo generale n.19588 del 06/10/2020, il dott. Lorenzo Panella, nato a Biella il 23/11/1957, in servizio presso questa Azienda in qualità di Dirigente Medico di Medicina Fisica e Riabilitazione con incarico di Struttura Complessa, ha comunicato le proprie dimissioni volontarie per pensione anticipata in regime di cumulo con effetto dal 01/09/2021 (ultimo giorno di lavoro il 31/08/2021);

Rilevato che per l'anno 2021 il diritto al pensionamento anticipato in regime di cumulo è riservato ai lavoratori che maturano complessivamente 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne indipendentemente dall'età anagrafica e il diritto all'assegno pensionistico decorre 3 mesi dopo la data di maturazione di detti requisiti contributivi;

Fatto presente che:

- in data 16/07/2021 il dipendente ha presentato all'Azienda copia della domanda di collocamento a riposo per "pensione anticipata/anzianità in regime di cumulo" avente protocollo INPS n. 5700.16/07/2021.0216349;
- l'U.O.C. Organizzazione Risorse Umane ha provveduto, per la parte di competenza, alla certificazione della posizione assicurativa comprensiva di "anticipo DMA" del dipendente in parola utilizzando l'applicativo "Nuova Passweb";
- l'U.O.C. Organizzazione Risorse Umane ha provveduto tramite pec alla comunicazione all'Inps competente territorialmente della cessazione del dipendente ai fini della liquidazione del TFR;
- è stato rispettato il termine di preavviso prescritto;

Richiamati:

- il D.L. n. 201 del 06/12/2011 – "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in L. 214/2011, che all'art. 24 comma 10 stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014 (...)";
- il D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26 del 28/03/2019, recante disposizione in merito alla "Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali", che all'art.15 comma 1 e 2 recita: "1. il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre



DETERMINAZIONE U.O.C. ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE n.25 del 04/08/2021

2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti. 2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

- l'art.104 commi 1, 2 e 3 del CCNL 19/12/2019 dell'Area della Sanità che stabilisce: “1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue: a) 8 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni; b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre. 2. In caso di dimissioni del dirigente il termine di cui al comma 1 è di tre mesi. 3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese”;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio aziendale;

Ritenuto di accogliere le dimissioni e di collocare a riposo il dipendente in parola con effetto dal 01/09/2021 (ultimo giorno di lavoro 31/08/2021);

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di accogliere la domanda di dimissioni volontarie presentata il 01/10/2020 dal dott. Lorenzo Panella, nato a Biella il 23/11/1957, in servizio presso questa Azienda in qualità di Dirigente Medico di Medicina Fisica e Riabilitazione con incarico di Struttura Complessa e di collocarlo a riposo con effetto dal 01/09/2021 (ultimo giorno di lavoro 31/08/2021);
2. di dare atto che l'U.O.C. Organizzazione Risorse Umane ha provveduto, per la parte di competenza, alla certificazione della posizione assicurativa comprensiva di “anticipo DMA” del dipendente in parola utilizzando l'applicativo “Nuova Passweb”;
3. di dare atto che l'U.O.C. Organizzazione Risorse Umane ha provveduto tramite pec alla comunicazione all'Inps competente territorialmente della cessazione del dipendente ai fini della liquidazione del TFS;



DETERMINAZIONE U.O.C. ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE n.25 del 04/08/2021

4. di dare atto che è stato rispettato il termine di preavviso prescritto;
5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;
6. di trasmettere il provvedimento agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenti;
7. di mettere a disposizione la presente determinazione, in copia, al Collegio Sindacale dell'Azienda;
8. di dare atto che l'originale della presente determinazione è depositato presso la U.O.C. Organizzazione Risorse Umane;
9. di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii;
10. di disporre la pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale.

IL DIRETTORE
UOC ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE
dott.ssa Mara Taverriti

U.O.C. Economico Finanziaria
Visto per la regolarità contabile
Il Direttore Dott.ssa Emilia Martignoni

UOC Organizzazione Risorse Umane
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ex l. 241/90: d.ssa Mara Taverriti
Pratica trattata da: dott. Carmelo Gelsomino
ATTI n. 2021/1.4.10